

INFORMACISL

Unione Sindacale Territoriale - Bergamo

luglio 15 – Anno 11 n. 7

A cura dell'Ufficio Tecnico Sindacale

Co.Co.Pro e Co.Co.Co: le collaborazioni nel Jobs Act

Il 25 giugno scorso è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 81 del 15/6/2015, recante la disciplina organica delle varie tipologie di contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni. Analizziamo le sostanziali modifiche introdotte alle norme relative alle collaborazioni.

COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA A PROGETTO (CO.CO.PRO.)

Con l'art. 52 il contratto di lavoro a progetto (articoli da 61 a 69-bis del DLgs 276/2003) è stato abolito e gli articoli citati restano vigenti esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del decreto n. 81/2015.

Pertanto a partire dal 25/6/2015 le collaborazioni possono essere formalizzate solo come collaborazioni continuate e continuative (co.co.co.), quindi senza progetto e senza necessità di un termine finale.

Per i contratti a progetto già in essere è consentita la proroga, se funzionale alla realizzazione del progetto, tale da estendere il contratto anche oltre l'entrata in vigore del decreto.

In alternativa, si potrà concludere il contratto a progetto in scadenza per poi stipulare, con il medesimo lavoratore, un nuovo contratto di collaborazione coordinata e continuativa come consentito dalle regole in vigore.

Il contratto a progetto prorogato o il nuovo contratto di collaborazione, qualora si estendessero oltre il 1/1/2016, dovranno rispettare i nuovi requisiti, che analizziamo.

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (CO.CO.CO.)

L'art. 2, c. 1, del Dlgs 81/2015 prevede dal 1/1/2016 l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato per tutte le collaborazioni che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Per determinare la riconduzione al lavoro subordinato i requisiti devono essere tutti presenti.

Dunque al rapporto di co.co.co. dal 1/1/2016 si applicherà la disciplina del lavoro subordinato, se la prestazione sarà *“esclusivamente personale”* e se le modalità di esecuzione saranno organizzate dal committente con riferimento ai *“tempi e al luogo di lavoro”*.

La nuova tutela stabilita dall'art. 2 trova applicazione anche nelle forme di collaborazione svolte da

titolari di partita IVA, fermo restando le esclusioni di cui si dirà più avanti.

Pertanto, sono escluse dalla nuova disciplina quelle collaborazioni che per le loro caratteristiche risultano estranee alla organizzazione aziendale. Resta fermo che queste ultime collaborazioni autonome per essere considerate legittime devono rispettare anche i tradizionali requisiti previsti dall'art. 2094 del c.c.¹

Le parti del rapporto potranno richiedere alle commissioni di certificazione (art. 76 d.lgs. n. 276/2003) che sia certificata l'assenza dei requisiti dell'art. 2, comma 1, del Dlgs 81/2015o ed in particolare la mancata ingerenza sui tempi e sul luogo di lavoro da parte del committente (oltre, eventualmente, al carattere non personale e non continuativo delle prestazioni).

In questo caso, il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

La riconduzione al lavoro subordinato della collaborazione è esclusa soltanto in quattro ipotesi (art. 2, c. 2, del Dlgs. 81/2015):

- a) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali (CCNL anche già in vigore) prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- b) le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- c) le attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- d) le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art. 90 della L. 289/2002).

Fino al 1/1/2017, la riconduzione al lavoro subordinato non troverà applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Fino a quella data le P.A. potranno continuare a stipulare contratti di co.co.co. secondo le disposizioni vigenti (che non prevedono più il lavoro a progetto).

Dal 1/1/2017 sarà vietato alle P.A. di stipulare i contratti di co.co.co., il che imporrà alle P.A. l'esclusione di ogni forma di collaborazione non caratterizzata da modalità realmente autonome.

1 - Art. 2094 del Codice Civile - Prestatore di lavoro subordinato - E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.